

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
DI QUARTU SANT'ELENA APS
- QU3 -

Statuto

dell'Associazione

(4° Edizione aggiornata con le modifiche apportate dalla
Assemblea Straordinaria dei Soci del 27-30 Maggio 2019)



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Quadro normativo di riferimento
- Art. 4 Efficacia dello Statuto
- Art. 5 Interpretazione dello Statuto

TITOLO II

I SOCI

- Art. 6 Adesioni
- Art. 7 I Soci
- Art. 8 Soci Fondatori
- Art. 9 Soci Sostenitori
- Art. 10 Soci Onorari
- Art. 11 Soci Ordinari
- Art. 12 Diritti e Doveri dei Soci
- Art. 13 Esclusione dei Soci
- Art. 14 Gratuità delle prestazioni

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

- Art. 15 Organi dell'Associazione
- Art. 16 L'Assemblea Ordinaria dei Soci
- Art. 17 L'Assemblea Straordinaria dei Soci
- Art. 18 Delibere dell'Assemblea Ordinaria
- Art. 19 Delibere dell'Assemblea Straordinaria
- Art. 20 Il Consiglio Direttivo
- Art. 21 Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 22 Il Presidente Onorario
- Art. 23 Il Presidente Ordinario - I Vice Presidenti
- Art. 24 Il Segretario Generale
- Art. 25 Il Tesoriere
- Art. 26 Il Direttore, il Vice Direttore ed il Segretario dei Corsi
- Art. 27 Il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCI

- Art. 28 Risorse economiche
- Art. 29 Patrimonio dell'Associazione
- Art. 30 Donazioni e Lasciti
- Art. 31 Contributi e Rimborsi
- Art. 32 Proventi e Utili da attività marginali
- Art. 33 Gestione dei Fondi
- Art. 34 Bilanci
- Art. 35 Libri sociali

TITOLO V

RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 36 Rapporti con soggetti pubblici e privati
- Art. 37 Convenzioni e Protocolli d'Intesa
- Art. 38 Dipendenti e Collaboratori
- Art. 39 La responsabilità civile verso terzi

TITOLO VI

SCIoglIMENTO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40 Modifica dello Statuto
- Art. 41 Trasformazione, fusione e scissione della Associazione
- Art. 42 Scioglimento dell'Associazione
- Art. 43 Disposizioni finali

TITOLO I - Disposizioni generali e finalità

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita un'Associazione denominata « UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI QUARTU SANT'ELENA APS », con sede legale in Quartu Sant'Elena, Viale Colombo n° 169D, siglata QU3 e contraddistinta dal logo, allegato al presente statuto, che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva.

Il trasferimento della sede legale potrà avvenire all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro. Essa svolge la sua attività, di durata illimitata, sul territorio del Comune di Quartu Sant'Elena e di quelli vicini.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha lo scopo di promuovere le seguenti attività:

Attività di interesse generale

- contribuire alla promozione culturale e sociale dei Soci, mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in genere ed a quella del Campidano Sud Orientale, e la realizzazione di altre attività, predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità;
- collaborare alla elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche e altre realtà del Terzo Settore;
- promuovere stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
- istituire un sala di lettura;
- organizzare manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuovere attività di intrattenimento nei locali dell'Associazione;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Attività diverse

Il Consiglio Direttivo potrà attivare attività diverse in coerenza al disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Per raggiungere dette finalità l'Associazione, oltre alla Sede Centrale, potrà creare Sedi Staccate in Comuni diversi da quello di Quartu Sant'Elena.

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento

L'attività è disciplinata dal presente Statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate nell'annesso Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, fra cui il D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" così come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018, nonché, per quanto applicabile, la Legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante "Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti del Codice Civile (art. 1362 e seguenti) e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 così come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018).

TITOLO II - I Soci

Art. 6 – Adesioni

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità. L'accettazione dell'adesione è subordinata alla sottoscrizione da parte dei Soci delle condizioni che regolano i principi e le regole dell'Associazione stessa. La formalizzazione dell'accettazione avverrà a fronte della consegna da parte del Consiglio Direttivo delle tessera sociale vidimata per l'Anno Accademico di riferimento, con l'inserimento nel libro dei Soci. Nel caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Direttivo dovrà fornire la relativa motivazione scritta, entro 60 giorni dalla richiesta.

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 7 - Soci

I Soci aderenti all'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori;
- Soci sostenitori;
- Soci onorari;
- Soci ordinari.

Art. 8 - Soci fondatori

Sono Soci fondatori i cittadini italiani e/o stranieri che hanno partecipato in prima istanza alla costituzione dell'Associazione e hanno provveduto, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo. Partecipano di diritto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione.

Art. 9 - Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori le entità di nazionalità italiana e/o straniera con riconosciuta personalità giuridica che abbiano manifestato formalmente l'intento di sostenere in concreto l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini sociali. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 10 – Soci onorari

Sono Soci onorari i cittadini italiani e/o stranieri ed associazioni e/o enti che, per professionalità, competenza, esperienza acquisita e particolari benemeranze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficacia dell'Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

Art. 11 - Soci Ordinari

Sono soci ordinari i cittadini italiani e/o stranieri che abbiano raggiunto il 30° anno di età e che, condividendone gli obiettivi, chiedano di aderire all'Associazione e ne ottengano il consenso da parte del Consiglio Direttivo col rilascio della tessera nominativa; con ciò sono abilitati alla fruizione dei corsi e/o laboratori e di altre eventuali attività didattiche o a prestare la loro opera come docenti, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione.

Art. 12 - Doveri e Diritti dei Soci

I Soci debbono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente Statuto. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte.

Hanno il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, quando la richiesta sia presentata da almeno 10 soci tra fondatori e ordinari.

Hanno il diritto di acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione, pur senza alcuna particolare motivazione.

I Soci potranno richiedere, secondo le modalità previste dal Regolamento, direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di Libri sociali, entro i limiti della normativa sulla Privacy. Sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

Art. 13 - Esclusione dei Soci

I Soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento abituale, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, dopo avere valutato le giustificazioni fornite dagli interessati.

Art. 14 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento da parte dei Soci delle funzioni ad essi attribuite in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente Statuto, si deve intendere a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo; parimenti a titolo gratuito si intende qualsiasi attività prestata dai Soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'Associazione.

L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese realmente sostenute dai Soci per le loro attività, sempre che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano correttamente documentate.

Il numero dei Soci volontari deve superare quello degli operatori retribuiti.

I Soci volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto nel Codice del Terzo Settore.

TITOLO III - Gli Organi Sociali

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente Onorario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci

Tutti i Soci in regola col versamento delle quote annuali partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto. Ogni Socio può rappresentare per delega scritta al massimo 5 altri Soci.

Essa è convocata dal Presidente Ordinario che la presiede e di norma si riunisce almeno due volte all'anno o, su richiesta di almeno il 25% dei soci aventi diritto, entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto allo stesso Presidente Ordinario.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in 1^a convocazione, almeno il 50% +1 degli aventi diritto e, in 2^a convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti e comunque non inferiore al 5%. La 2^a convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai Soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della 1^a convocazione, purché sia posticipata di almeno due ore.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto, per e-mail o attraverso altro mezzo informatico similare (es. SMS, WhatsApp, etc) o per lettera, ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a riceverlo in maniera informatica o che indichino la loro indisponibilità a riceverlo attraverso tali mezzi.

I termini dettagliati della convocazione devono essere affissi all'albo, nella sede dell'Associazione, nonché essere presenti nella pagina principale del sito web, almeno 20 giorni prima della data di convocazione e dovranno contenere:

- le indicazioni di data, ora e luogo di adunanza sia in 1^a che in 2^a convocazione;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- il numero degli aventi diritto;
- il numero minimo dei presenti per la validità dell'adunanza (quorum).

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - L'Assemblea Straordinaria dei Soci

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, per le relative delibere si dovrà indire un'adeguata Assemblea Straordinaria.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e di sua regolare costituzione sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 18 - Delibere dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 16, delibera sui seguenti argomenti:

- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elezione del Presidente Onorario;
- approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- ratifica dell'adesione dei Soci Sostenitori;
- ratifica dell'adesione dei Soci Onorari;
- ogni altro argomento di natura ordinaria posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e/o previsto dal presente Statuto.

Le decisioni, sia in 1^a che in 2^a convocazione, sono assunte a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

Art. 19 - Delibere dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 17, delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e del suo Regolamento;
- esonero da responsabilità del Consiglio Direttivo;

- accettazione di donazioni e lasciti;
- esonero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- esonero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elezione del Consiglio Direttivo quando i componenti siano inferiori a 3;
- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione.

Le decisioni sono assunte, in 1^a convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto (50% + 1) ed in 2^a convocazione a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

L'Assemblea, infine, delibera con almeno la presenza del 30% degli aventi diritto sulle modifiche del presente Statuto, mentre delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto (50% + 1) sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento per il quale la legislazione vigente imponga tale maggioranza.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di regola dai membri che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente Ordinario;
- Vice Presidente Vicario;
- Vice Presidente;
- Segretario Generale;
- Tesoriere;
- Direttore dei Corsi;
- Vice Direttore dei Corsi;
- Segretario dei Corsi.

Il Consiglio Direttivo ha libertà di creare al proprio interno una struttura operativa che, al di fuori delle funzioni canoniche associabili ad ognuna delle figure anzidette, garantisca la migliore efficacia ed efficienza delle proprie attività nell'interesse dei Soci. Secondo tale principio ed in relazione a particolari esigenze operative, il Consiglio Direttivo può avvalersi del contributo di altri Soci che vi aderiscano volontariamente, demandando agli stessi specifici compiti in coerenza al programma previsto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra i Soci. Questi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il criterio e le modalità da adottare per la presentazione delle candidature e per le elezioni del Consiglio Direttivo sono riportate in uno specifico capitolo del Regolamento, allegato al presente Statuto.

In caso di cessazione anticipata dalla carica (per dimissioni, esclusione, etc.) i componenti del Consiglio Direttivo sono sostituiti da eventuali Soci candidatisi e non eletti e facenti parte della stessa "lista" elettorale, sulla base del maggior numero di voti ottenuti. L'incarico dei componenti subentranti nel Consiglio Direttivo ha la durata residua del mandato. Qualora non sussistano Soci facenti funzione di riserva, il Consiglio Direttivo in carica darà corso al suo mandato a ranghi ridotti, sempreché la quantità dei suoi membri non sia inferiore a 3, come indicato nel precedente art. 19. Nel caso ciò si verificasse, il Consiglio Direttivo in carica cesserà le sue funzioni e dovranno essere indette elezioni straordinarie.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile delle attività dell'Associazione, salvo quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi, che dovranno quindi rispondere a quest'ultima.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- l'attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci;
- l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- l'organizzazione delle attività sociali;
- la redazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;

- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
- la predisposizione dell'ordine del giorno delle convocazioni delle Assemblee;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto e/o dagli Statuti delle organizzazioni cui l'Associazione aderisce;
- Il coordinamento delle diverse attività che si svolgono nelle eventuali Sedi Staccate dell'Associazione, in accordo ai Soci referenti locali individuati dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo la convocazione del Presidente Ordinario che indica gli argomenti da discutere e su cui eventualmente deliberare.

Esso si intende regolarmente costituito e idoneo a deliberare quando siano presenti:

- in 1^a convocazione: almeno 6 componenti di cui al precedente art. 20;
- in 2^a convocazione: almeno 3 componenti di cui al precedente art. 20 dei quali almeno uno rivesta la carica di Presidente Onorario, Presidente o Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente Ordinario anche su richiesta di almeno 4 componenti del Consiglio stesso e/o su richiesta di almeno 10 Soci tra fondatori e ordinari.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i Soci che intendano trattare argomenti di interesse comune o formulare specifiche proposte, quali i Soci referenti delle Sedi staccate, o che possiedano particolari competenze, esperienze o capacità in ordine agli argomenti in discussione. Il Consiglio Direttivo può avvalersi inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente Ordinario o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Di ciascuna riunione, a cura del Segretario Generale, viene redatta una sintesi che viene trascritta su apposito registro vidimato ai sensi di legge. Detto documento viene firmato dal Segretario Generale redigente e dal Presidente Ordinario e letto ai componenti del Consiglio per l'approvazione, al più tardi nella riunione successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce. In caso l'approvazione di una delibera necessiti di votazione su argomenti interni al Consiglio Direttivo, deve essere riportato in forma estesa il nominativo dei membri che si siano dichiarati favorevoli e quelli contrari al tema su cui deliberare, esponendo le motivazioni apportate in merito da ciascuno di essi.

La sintesi di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere affissa nella bacheca posta in luogo visibile nei locali dell'Associazione nonché pubblicata sul sito web dell'Associazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. La diffusione deve avvenire nei tempi tecnici necessari.

Art. 22 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è Socio onorario di diritto. Deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 e deve avere compiuto il 50^{mo} anno di età. Viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, subito dopo l'entrata in carica del Consiglio Direttivo e su designazione e proposta di quest'ultimo. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a tutte le attività dell'Associazione. Interviene e presiede le funzioni solenni, quali l'inaugurazione dell'Anno Accademico, le cerimonie ufficiali con le Autorità Civili, Militari, Religiose etc. .

Art. 23- Il Presidente - I Vice Presidenti

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi alla stessa. Coordina le attività degli Organi Statutari, con esclusione di quelle del Collegio dei Revisori che hanno autonomia propria, cura l'attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Con propria delibera può attribuire compiti specifici ai Vice Presidenti.

Assume tutte le opportune e necessarie iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione ed a promuoverne la crescita e lo sviluppo, anche delegando specifiche attribuzioni ai

dipendenti dell'Associazione. Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. In sua assenza e/o impedimento viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, le loro funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 24 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione. In particolare provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei registri sociali, dei verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, alla gestione del protocollo nonché di tutti gli altri documenti riguardanti l'Associazione.

Art. 25 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile. Può esprimere il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci che comportino esborsi dal parte dell'Associazione. Il parere del Tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria nelle decisioni che comportano impegni di spesa. In particolare egli provvede:

- all'elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- all'esazione delle quote sociali;
- ai pagamenti verso terzi creditori dell'Associazione;
- alla gestione di un fondo per le spese minute, nella misura definita dal Consiglio Direttivo, destinato ai pagamenti per contanti di spese di modesta entità.

Per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Presidente Ordinario, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di Soci, di dipendenti, di collaboratori esterni e di terzi retribuiti.

Art. 26 - Il Direttore, il Vicedirettore ed il Segretario dei Corsi

Sono i Responsabili culturali dell'Associazione e presiedono lo svolgimento dei corsi e laboratori nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Corsi si avvale della collaborazione del Vice Direttore e del Segretario ai Corsi nonché, per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Presidente Ordinario, della collaborazione di Soci, di dipendenti, di collaboratori esterni e di terzi retribuiti.

Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra i Soci esperti in materia amministrativo-contabile.

In caso di indisponibilità dei Soci a ricoprire tali cariche, l'Assemblea nomina degli esperti estranei all'Associazione, secondo i requisiti professionali di cui all'art. 2397 C.C. e seguenti, fissando contestualmente il compenso annuo ad essi spettante.

I membri effettivi nominano il loro Presidente che deve essere preferibilmente iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali.

I Revisori dei conti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo-contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Esercitano il loro mandato in conformità al disposto di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché quanto previsto in materia di volontariato dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Di ciascuna delle verifiche da essi fatte agli atti dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Curano la tenuta del "Libro verbali del Collegio dei Revisori".

TITOLO IV - Risorse Economiche - Patrimonio - Bilanci

Art. 28 - Risorse economiche

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- le quote associative periodiche;
- i contributi e i rimborsi;
- le donazioni e i lasciti;
- gli utili da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Art. 29 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi i beni di proprietà dei Soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso.

Art. 30 - Donazioni e Lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art. 31 - Contributi e Rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute da membri dell'Associazione per le attività sociali svolte sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 32 - Proventi e Utili da attività marginali

I proventi e gli utili, derivanti da attività marginali di carattere commerciale o produttivo, sono inseriti in apposito capitolo di bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione degli stessi, comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Nel caso di eventuali avanzi di gestione, l'Associazione è obbligata a reinvestirli a favore delle attività istituzionali.

Art. 33 - Gestione dei Fondi

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso Istituti di Credito con firma congiunta del Presidente Ordinario e del Tesoriere o, in loro assenza, del Vice Presidente e del Segretario Generale.

In particolare, per la riscossione delle quote sociali, viene acceso un c/c postale con firma congiunta del Presidente Ordinario e del Tesoriere che avranno cura di trasferire ad altro conto corrente bancario gli importi superiori alla giacenza minima definita dal Consiglio Direttivo.

I pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo di assegni di c/c, salvo che per le spese minute di cui al precedente articolo 25. E' inoltre possibile realizzare acquisti o pagamenti attraverso bonifici, anche online. In tal caso il Presidente Ordinario e il Tesoriere utilizzano, separatamente ed individualmente, i propri codici supportati da altrettanti dispositivi elettronici dell'uso dei quali ognuno di essi si assume la propria responsabilità.

E' fatto divieto di distribuire avanzi di gestioni e fondi ai Soci e simili.

Art. 34 - Bilanci

Ogni esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 Luglio e termina il 30 Giugno dell'anno successivo, in concomitanza con la decorrenza ed il termine di ogni Anno Accademico.

Il bilancio consuntivo di ogni anno, riportante il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la prevista Nota Integrativa, deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di ottobre successivo alla sua chiusura contabile.

Analogamente ogni bilancio preventivo deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di ottobre, all'avvio dell'Anno Accademico/Contabile.

In occasione dell'alternarsi fra Consigli Direttivi, al Consiglio subentrante deve essere consegnata entro il 15 settembre a cura del Consiglio uscente una bozza del bilancio consuntivo chiuso al 30 giugno per consentire al subentrante la formulazione del proprio bilancio preventivo.

I bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre ad approvazione assembleare devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti le date di convocazione delle rispettive Assemblee dei Soci e depositati in segreteria, a disposizione di coloro che intendano prenderne visione.

Art. 35 – Libri sociali

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione, attraverso i relativi incarichi, tiene aggiornati i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari;
- Libro verbali Collegio dei Revisori.

TITOLO V - Rapporti Esterni dell'Associazione

Art. 36 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 37 – Convenzioni e Protocolli d'intesa

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici e privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente Ordinario che decide sulle modalità di attuazione. I rapporti che comportano impegni di spesa devono essere regolamentati con appositi protocolli d'intesa e le relative scritture contabili devono riferirsi a quei specifici capitoli di spesa.

Art. 38 - Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati anche in conformità al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Art. 39 - La responsabilità civile verso terzi

L'Associazione risponde con il suo patrimonio dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati.

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi sociali per le responsabilità civili derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO VI

Modifica Statuto, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione, disposizioni finali

Art. 40 – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato nei termini previsti dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018. Nel caso ciò si rendesse necessario, si dovrà convocare e costituire idonea Assemblea Straordinaria dei Soci ed approvare le modifiche alla presenza di almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 41 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le maggioranze per essa previste.

Art. 42 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto. Il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa e previo parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso residuassero fondi questi saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 43 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi dello Stato ed i regolamenti vigenti in materia di volontariato, in quanto compatibili.

Al presente Statuto sono allegati, facendone parte integrante:

- il Regolamento interno, con le indicazioni per l'attuazione dello Statuto;
- il logo dell'Associazione.